

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MASSA - CARRARA

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999
in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2020.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Ente, teso a quantificarne l'ammontare esatto, in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti.

Il Fondo che viene, di seguito illustrato, è stato quantificato definitivamente in applicazione delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali vigenti nel Comparto Regioni e Autonomie Locali, per l'anno 2020, a seguito approvazione della Giunta Camerale con la deliberazione della proposta della Relazione Previsionale e Programmatica 2020, mentre l'individuazione degli obiettivi di miglioramento sono stati inseriti nel piano delle performance tra gli obiettivi di Ente trasversali tra tutti gli uffici, a seguito dell'approvazione dei decreti attuativi di riforma del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs.150/2009, così come saranno successivamente quantificate da parte della Giunta camerale risorse discrezionali variabili.

L'autorizzazione al Segretario Generale, Presidente della delegazione, a procedere con la contrattazione decentrata è stata data con deliberazione della Giunta Camerale n. ___ del ___ 2020 sulla base delle risorse approvate in sede di Preventivo Economico 2020, come approvato dal Consiglio camerale con atto n. 22 del 12 dicembre 2019.

La contrattazione sarà avviata con parte sindacale e il nuovo CC

I economico 2020 impatterà sulla distribuzione del Fondo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

Il CCNL 21 maggio 2018, all'art. 67, comma 1, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori.

In particolare:

Descrizione	Importo
CCNL 1/4/1999 art. 15 c.1 lett. a) ex art. 31co. 2 lett. b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995 e s.m.i. + economie da trasformazioni part-time (art. 1 co. 57 e segg. L. 662/95 + quota fondo lett. a) art. 31 co. 2 (straordinario degli incaricati di p.o.)	68.441,40
CCNL 1/4/1999 art. 15 c.1 lett. j) aumento contrattuale 0,52% monte salari 1997	4.104,77
CCNL 5/10/2001 art. 4 c.1. dal 2001 aumento contrattuale 1,1% monte salari 1999	9.376,93
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 dal 2003 aumento contrattuale 0,62% monte salari 2001	7.034,81
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 dal 2003 ulteriore 0,50% se spesa personale/entrate correnti < 41%	5.673,23
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 4 aumento contrattuale 0,50% monte salari 2003	5.393,42
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 5 aumento contrattuale 0,60% monte salari 2005	6.858,74
	3.171,72
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 – risparmio derivante dalla riduzione dello straordinario del 1999 (3%)	
CCNL 1/4/1999 art. 15 c.1 lett. c) risparmi di gestione 1998	1.027,49
CCNL 1/4/1999 art. 15 c.1 lett. g) risorse per il led 1998	8.662,02
CCNL 1/4/1999 art. 15 c.1 lett. h) risorse per indennità di direzione e di staff 1998 (Lire 1.500.000)	3.098,74
CCNL 1/4/1999 art. 15, c.1, lettera l) risorse del personale trasferito a seguito di delega di funzioni	9.010,78
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 RIA e ad personam personale cessato dal 1.1.2000	39.069,11

Incremento per riallineamento P.E.O. in applicazione CCNL 22.01.04	3.678,95
Incremento per riallineamento P.E.O. in applicazione CCNL 9.05.06	2.700,14
Incremento per riallineamento P.E.O. in applicazione CCNL11.4.08 (€ 744,77 al 31.12.2007 e € 1.208,92 al 31.12.2008)	1.953,69
Riduzione permanente ex art. 1 comma 456 L. 147/2013 (ex art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 personale cessato)	-25.305,20
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	153.950,74

Nell'importo consolidato, come da indicazioni Unioncamere Nazionale (Prot. CCIAA Entrata dell'8/10/2018) non confluiscono le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 21.1.2004 (0,20% del monte salari dell'anno 2001), relative alle alte professionalità tenuto conto che tali risorse non sono state né stanziare né utilizzate.

Le risorse così determinate devono essere diminuite delle somme destinate, sempre nell'anno 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Descrizione	Importo
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	153.950,74
MENO IMPORTO DESTINATO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2017	-32.278,56
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO NETTO	121.672,18

L'importo come sopra determinato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL

A tale importo si aggiungono le seguenti integrazioni quantificate a norma dell'art. 67, comma 2, del CCNL 21.05.2018:

Descrizione	Importo
Articolo 67, comma 2, lettera A), (dal 2019) € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015	3.411,20
Articolo 67, comma 2, lettera B), importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria (n.b. per incrementi fino al 31.3.2018 tener conto dei differenziali di cui alla colonna a sinistra della tabella C allegata al ccnl, dal 1.4.2018 di quelli di cui alla colonna a destra della medesima tabella)	4.324,64
Articolo 67, comma 2, lettera C), importo integrale (13 mensilità) rita ed assegni ad personam corrisposti al personale presente dal 2018 e cessato entro il 31 dicembre di ciascun anno (n. 1 unità di categoria D e n. 1 unità di categoria C nell'anno 2019)	3.072,55
Articolo 67, comma 2, lettera E), importi necessari, a regime, per trattamento accessorio personale trasferito, anche in ambito associativo o per delega/trasferimento di funzioni (necessario vi sia corrispondente riduzione delle risorse stabili presso enti di provenienza)	0,00
Articolo 67, comma 2, lettera G), importo corrispondente a stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario dal 2020	13.000,00
Articolo 67, comma 2, lettera H) e comma 5 lettera A) incremento risorse necessarie per salario accessorio e variabile di personale assunto su posti di nuova istituzione a seguito di rideterminazione della dotazione organica (n.b. diverse da quelle inglobate nell'importo unico di cui alla lett. A)	0,00
Art. 15, comma 7, CCNL 21.5.2018, incremento per effetto riduzione risorse destinate alle P.O.	0,00
Ulteriori risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	0,00
TOTALE RISORSE PARTE FISSA	145.480,57

Al riguardo si precisa quanto segue:

Art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21.05.2018: l'importo pari alle differenze tra gli incrementi stipendiali a regime previsti dall'art. 64 dello stesso contratto, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, costituiscono risorse stabili del fondo. Tali somme sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Tenuto conto delle decorrenze contrattuali stabilite dal CCNL 21.05.2018 come indicate dalla tabella A allegata allo stesso contratto (01/01/2016 – 01/01/2017 – 01/03/2018 – 01/04/2018 con conglobamento IVC), per l'anno 2018 i differenziali di progressione economica sono stati determinati secondo il seguente schema:

- Gennaio e Febbraio: differenziali determinanti sugli incrementi stipendiali con decorrenza 01/01/2017;
- Marzo: differenziali determinati sugli incrementi stipendiali con decorrenza 01/03/2018;
- Da Aprile a Dicembre (compresa la tredicesima): differenziali determinati sugli incrementi stipendiali con decorrenza 01/03/2018 e conglobamento dell'IVC.

L'importo risultante è pari ad € 4.324,64.

Con riferimento alla tematica in oggetto, si sottolinea che sono stati rideterminati anche gli incrementi differenziali con riferimento alle risorse decentrate per gli anni 2016, 2017 e 2018 come raccomandato dalla Circolare RGS n. 18 del 22.05.2018 (Conto annuale 2017). Tali incrementi sono stati quantificati in € 302,00 per l'anno 2016 ed in € 1.257,00 per l'anno 2017, come si evince dalle tabelle 15 dei rispettivi conti annuali.

La dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21.05.2018 precisa che gli incrementi di cui al precedente comma dell'art. 67, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

Quanto sopra è stato espressamente previsto dal D.L. n. 135 del 14.12.2018, che all'art. 11 così dispone:

1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21.05.2018: prevede che le risorse del Fondo siano integrate dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale cessato dal servizio, compresa la tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione di anno. Il Nuovo CCNL precisa, inoltre, che gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA per le mensilità successive alla cessazione, confluiscono nel fondo dell'anno successivo alla cessazione stessa come risorse di parte variabile. Pertanto, per il personale cessato nell'anno 2019, la RIA delle mensilità successive alla cessazione confluirà nelle risorse variabili del Fondo 2020.

L'unità di categoria D e quella di categoria C cessate dal servizio a decorrere dal mese di dicembre 2019 beneficiano solo di retribuzione individuale di anzianità, ma avendo la cessazione decorrenza dal 31/12/2019 nessun importo è determinato ex art. 67 comma 3 lettera D. Si precisa che l'unità di categoria B che cesserà dal servizio a decorrere dal mese di dicembre 2019 non beneficia né di RIA, né di assegni *ad personam*, così come l'unità di categoria C cessata per mobilità ad ottobre 2019.

Art. 67, comma 2, lettera G), importo corrispondente a stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario dal 2020 definito dal Consiglio Camerale con l'approvazione del Bilancio preventivo 2020 con atto n. 22 del 12 dicembre 2019 (pagina 5 della Relazione, nonché nei relativi schemi di bilancio).

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione (*)	Importo
ART. 67 C. 3 LETT. A), delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, c 4 del CCNL 5/10/2001;	0,00
ARTI. 67 C. 3 LETT. B), della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA RIFERITI ALL'ANNUALITA' PRECEDENTE ED IN QUESTA CONCLUSI	0,00
ART. 67 C. 3 LETT. C), delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (COMPENSI ISTAT, SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 70-TER);	0,00
ART. 67 C. 3 LETT. D), degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	0,00
ART. 67 C. 3 LETT. E), degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo (RISPARMIO ANNUO UNA TANTUM ACCERTATO A CONSUNTIVO SUL LAVORO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE);	12.992,48
ART. 67 C. 3 LETT. H e C. 4, di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. MONTE SALARI 1997 € 789.370,83.	9.000,00
ART. 67 C. 3 LETT. I e C. 5 LETT. B, di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di	26.000,00

<i>obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).</i>	
ART. 67 C. 3 LETT. K, delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	0,00
ARTI. 68 C. 1, ULTIMO PERIODO, quota risorse parte stabile (art. 67, commi 1 e 2) non utilizzate nell'anno precedente	0,00
TOTALE RISORSE PARTE VARIABILE	47.992,48

Art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21.05.2018: come già precisato per la corrispondente voce di parte stabile (art. 67, comma 2, lett. c), il nuovo CCNL stabilisce che gli importi una tantum di RIA relativi alle mensilità successive alla cessazione del personale dipendente, confluiscono nel fondo dell'anno successivo alla cessazione stessa come risorse di parte variabile. Le unità che cesseranno nel mese di dicembre 2019 e che beneficiano di RIA non maturano ratei, per quanto esposto sopra.

Art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21.05.2018: confluiscono nel Fondo i risparmi determinati a consuntivo 2019 derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999. I risparmi di straordinario sono stati definiti con la liquidazione delle competenze del mese di dicembre 2019 con la retribuzione di gennaio 2020, nonché con la quantificazione dell'importo accantonato sul bilancio 2019 per la banca ore 2019, nel seguente modo:

FONDO STRAORDINARIO 2019	
Importo fondo dello straordinario anno 2019	€ 36.377,50
Importo liquidato come straordinario nell'anno 2019 (da gennaio a novembre)	- € 18.106,66
Importo liquidato come arretrati straordinario a seguito PEO	- € 323,03
Importo Banca ore accantonata sul bilancio 2019	- € 2.718,48
Importo maggiorazione banca ore (da gennaio a novembre)	- € 1.050,44
Importo maggiorazione banca ore dicembre 2019 (€ 74,21) straordinario diurno dicembre (€ 1.112,20)	- € 1.186,41
Importo risparmi straordinario anno 2019	€ 12.992,48

Art. 67, comma 3, lett. h), CCNL 21.05.2018: la norma rimanda al comma 4 dello stesso articolo 67 (che ricalca quanto era già stabilito dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.99) dove viene stabilito che, ove sussista la capacità di spesa nel bilancio dell'Ente, in sede di contrattazione decentrata le parti verificano la possibilità dell'integrazione delle risorse variabili, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza.

L'importo di € 9.000,00 è stato definito dal Consiglio Camerale con l'approvazione del Bilancio preventivo 2020 con atto n. 22 del 12 dicembre 2019 (pagine 5 e 6 della Relazione, nonché nei relativi schemi di bilancio).

Art. 67, comma 3, lett. i), CCNL 21.05.2018: le somme di parte variabile possono essere incrementate con risorse stanziare per il conseguimento di obiettivi di ente, anche di mantenimento definiti nel piano delle performance o in altri strumenti di programmazione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale ai sensi del comma 5, lettera B), dello stesso articolo 67. Il successivo comma 10 prevede che le Camere di Commercio possano definire, in tale ambito, anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione di fusione derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016.

L'importo di € 26.000,00 è stato definito dal Consiglio Camerale con l'approvazione del Bilancio preventivo 2020 con atto n. 22 del 12 dicembre 2019 (pagine 5 e 6 della Relazione, nonché nei relativi schemi di bilancio).

Il successivo comma 6 precisa che gli enti possono stanziare tali risorse nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa di personale.

Si riportano i calcoli degli indici come definiti con Circolare Mise n. 220612 dell'11 giugno 2018.

1. Indice di squilibrio strutturale	2017	2018	2019	2020
Proventi correnti	2.683.070,92	2.764.348,81	2.768.721,05	2.831.716,08
meno Maggiorazione diritto annuale	-	253.857,60	442.932,32	385.519,26
meno Contributi da fondo perequativo e contributi per finalità promoz.	-	66.833,14	62.200,57	100.000,00
Totale proventi correnti (valore rettificato come sopra)	2.683.070,92	2.443.658,07	2.260.588,16	2.346.196,83
Costi di personale	- 1.676.774,48	- 1.604.916,31	- 1.635.859,60	- 1.617.517,17
piu' Costi di Funzionamento	- 1.033.940,01	- 1.283.062,49	- 1.135.769,96	- 1.090.474,45

piu' Ammortamenti e accantonamenti	- 279.287,51	- 189.112,95	- 188.852,34	- 293.089,26
meno Accantonamento al Fondo rischi e oneri	80.000,00	-	-	-
Totale oneri correnti (valore rettificato come sopra)	- 2.910.002,00	- 3.077.091,75	- 2.960.481,90	- 3.001.080,88
Algoritmo = tot prov - tot onr / tot prov	- 0,08	- 0,26	- 0,31	- 0,28

2. Indice di dissesto finanziario					
Valore assoluto (tot prov - tot onr)		- 226.931,08	- 633.433,68	- 699.893,74	- 654.884,05
Liquidità a fine anno	9.882.613,43	9.903.084,84	9.635.940,36	9.414.401,83	8.732.678,79
Algoritmo = liq x-1 (x anno in cui si adotta la delibera +50% d.a.) / valore assoluto (toto prov - tot onr)		43,55	15,63	11,84	12,65

Come emerge dai calcoli sopra riportati (dati ultimo bilancio consuntivo approvato) l'indice di squilibrio strutturale ha un valore negativo, mentre l'indice di dissesto finanziario presenta una capacità di coprire i disavanzi per oltre 15 anni. Si riportano di seguito le condizioni definite dalla Giunta Camerale per l'inserimento delle risorse variabili in argomento:

Infatti, pur con un numero inferiore rispetto alla dotazione organica definita dal Mise, la Camera realizzerà il programma delle attività definito con la Relazione Previsionale e Programmatica, prevedendo non solo la realizzazione dell'attività istituzionale, ma anche di quella in regime di libero mercato (formazione, certificazioni in ambito agricolo, arbitrato e conciliazione, ecc.).

Gli obiettivi legati alle risorse aggiuntive da destinare al personale non dirigente, definiti dall'Ente in sede di relazione Previsionale e Programmatica 2020, sono indirizzati a:

- Recupero efficienza, in termini di riduzione costi (ed aumento proventi), con l'obiettivo di rispettare il previsto trend di azzeramento del risultato economico negativo di esercizio al 2022;
- Svolgimento di tutte le funzioni e servizi camerali, come indicati nel DMise "servizi" del 7/4/2019;
- Maggiori competenze (verticali e trasversali) del personale, anche attraverso la formazione.

In relazione alla definizione di tali risorse discrezionali, le principali a disposizione per liquidare la produttività del personale, è stata effettuata una sensibile riduzione delle stesse rispetto all'anno precedente. Ciò nel rispetto della previsione contrattuale (ex art. 67 comma 6 del CCNL 2018 personale non dirigente) al fine di remunerare comunque una produttività del personale non dirigente, a fronte della riduzione dello stesso e dei nuovi impegni previsti dal Decreto servizi del 7/4/2019, seppur a fronte di una situazione di deficitaria strutturale, che trova ragione nella riduzione dei proventi tributari per il noto taglio del Diritto Annuale (-50%) a partire dal 2017 ed a seguito dell'obbligatorietà alla Tesoreria unica dal 2015, con azzeramento di fatto dei proventi finanziari, nella presenza di oneri relativi ad eventi straordinari (es. oneri legali) e voci di spesa non rientranti nel processo produttivo (es. iniziative economiche), ma comunque con un trend di sensibile riduzione nelle previsioni triennali.

Sezione III – Eventuali decurtazione del Fondo

L'art. 67, comma 7 del CCNL 21.05.2018 stabilisce che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa devono comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, a norma del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il valore del fondo 2016 di riferimento (€ 230.546,25) ai fini del vincolo è quello decurtato in modo permanente dei tagli imposti dall'art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/13, per il periodo 2011-2014 (norma ancora vigente). A tale proposito occorre precisare che la Circolare RGS n. 13/2016 (Conto annuale 2015) allocava la decurtazione permanente nella sezione delle risorse fisse e continuative che, per la sua natura ricorrente, dovevano garantire nel tempo la copertura. Seguendo questa impostazione, si è proceduto negli scorsi anni ad esporre tale decurtazione delle risorse stabili che pertanto risultavano al netto della stessa. Con la Circolare n. 18/2018 (Conto annuale 2017), la Ragioneria Generale dello Stato ha invece semplificato la materia non prevedendo più la distinzione di appostamento delle diverse decurtazioni stabilite dalla normativa in risorse fisse e risorse variabili.

Il valore del fondo 2019 (al netto delle voci non soggette al limite) e comprensivo del fondo delle posizioni organizzative, pari ad € 215.473,93 è inferiore al corrispondente importo del fondo 2016, pari ad € 227.186,00 (230.848,00 – 302,00 per rinnovo contrattuale – 3.360,00 per risparmi straordinari); pertanto non è stata operata alcuna riduzione in relazione all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

Considerato che l'art. 23 del D.lgs. 75/2017 ed in particolare il comma 2 che stabilisce a decorrere dal 1° gennaio 2017 che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.";

Come risulta dallo schema sotto riportato il limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è rispettato.

	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo dirigenza	132.439,00	132.257,94	131.867,94	133.345,82	133.345,82
Fondo straordinario	36.377,50	36.377,50	36.377,50	36.377,50	23.377,50
Fondo personale non dirigente, compreso importo destinato alle posizioni organizzative € 32.278,56 fino al 2017	227.186,50	219.923,25	184.038,44	183.195,37	172.744,73
Posizioni Organizzative risorse a bilancio	0,00	0,00	32.278,56	32.278,56	32.278,56
Limite trattamento accessorio personale dirigente e non dirigente dal 2017, le risorse non devono essere superiori a quelle del 2016	396.003,00	388.558,69	384.562,44	385.197,25	361.746,61
Risorse fondo personale non dirigente fuori dal limite	3.662,00	10.623,00	17.754,00	19.100,56	20.728,32
Totale risorse destinate al trattamento accessorio del personale dirigente e non dirigente	399.665,00	399.181,69	402.316,44	404.297,81	382.474,93

Per le risorse delle Posizioni organizzative è stato riportato quanto previsto nel Bilancio Preventivo 2020, che attribuisce, previa decisione della Giunta, ulteriori risorse del Fondo della dirigenza, non utilizzate per questa in relazione al vincolo dell'omnicomprensività di cui all'art. 9 comma 3 del DL n. 78/2010, nella misura massima di € 12.645,60, ad integrazione delle ordinarie risorse a Bilancio per le Posizioni Organizzative.

Per le considerazioni di cui al comma 6 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 sopra riportate si evidenzia che complessivamente il fondo del personale non dirigente sia definito dall'Ente camerale in misura inferiore al limite definito ex lege.

Per quanto riguarda le cessazioni dal servizio di n. 1 unità di categoria B dal 1 dicembre 2019, n. 1 unità di categoria D e n. 1 unità di categoria C dal 31 dicembre 2019 (per pensionamento) e n. 3 unità di categoria C (n. 1 dal 1 ottobre 2019 e n. 2 dal mese di dicembre 2018) non viene effettuata nessuna decurtazione in quanto si tratta di uscite dal servizio per pensionamento, mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.LGS. 165/2001 e dimissioni, pertanto di casistiche differenti dai trasferimenti disciplinati dall'art. 67, comma 2, lettera E) e comma 3 lett. K).

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

Descrizione	Anno 2020
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	145.480,57
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione (35.000 + 12.992,48 risp. straordinari) (*)	47.992,48
<i>Di cui totale somme escluse dalle riduzioni € 7.735,84 + 12.992,48 risp. straordinari</i>	
Ulteriore decurtazione dal 2017 ex art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017	0.00
Totale Fondo	193.473,05

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non ci sono risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo è destinato a restituire, in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di accordo integrativo.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 110.173,19 relative a:

Descrizione	2020
Indennità di comparto	15.265,98
Progressioni orizzontali già in godimento	94.907,21
Totale	110.173,19

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Saranno regolate dal contratto aziendale somme per complessivi € 83.299,86, così suddivise:

	TIPOLOGIA	
ART. 68 CCNL 21.5.18		
comma 2 lett. a)	Performance organizzativa	
comma 2 lett. b)	Performance individuale	
comma 2 lett. c)	Indennità legate a particolari condizioni di lavoro (disagio, rischi, maneggio valori)	
comma 2 lett.d)	Indennità turno, reperibilità, compensi per attività prestata in giorno di riposo settimanale (maggiorazione)	
comma 2 lett. e) e art. 70-quinquies	Indennità per specifiche responsabilità	
comma 2 lett. g)	compensi previsti da disposizioni di legge (inclusi quelli Istat), solo a valere sulle risorse ex art. 67, comma 3, lett. c)	
comma 2 lett. j)	Progressioni economiche	
TOTALE		

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Non risultano risorse da regolarizzare sull'annualità 2020 in quanto le trattative sono in corso.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Anno 2020
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	110.173,19
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	0,00
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	83.299,86
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	193.473,05

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Come dettagliatamente dimostrato nelle sezioni sopra riportate l'eccedenza di risorse stabili ammonta ad € 35.307,38.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e s.m.i. e con la supervisione dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali dal 1 gennaio 2020 sulla base delle valutazioni delle annualità 2017, 2018 e 2019 in quanto le stesse devono essere definite preventivamente rispetto all'anno di riferimento e infatti le stesse sono state inserite nel contratto aziendale per il triennio 2019-2021.

Si precisa che con l'annualità 2014 è terminato il blocco delle progressioni orizzontali disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2010	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Differenza 2019/2020
Risorse stabili	196.890	178.979,09	153.673,89	147.969,51	145.534,36	125.839,62	129.408,02	145.480,57	+16.072,55
Risorse variabili	107.404	81.763,11	82.576,74	82.576,74	85.011,89	75.952,45	72.887,9	47.992,48	-24.895,42
Totale	304.294	260.742,20	236.250,63	230.546,25	230.546,25	201.792,07	202.295,92	193.473,05	-8.822,87

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il Fondo per la contrattazione integrativa definisce "limiti di spesa" sia complessivi che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le "destinazioni" fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative "risorse" fisse aventi carattere di certezza e stabilità). Tali limiti risultano correttamente presidiati sia nella fase programmatoria della gestione che risultare rispettati nelle verifiche a consuntivo.

Le risorse del fondo sono iscritte nel conto di bilancio denominato "competenze al personale" n. 3210, entro il Mastro "Personale" n. 320, come si evince dall'importo del costo del personale approvato con la Relazione Previsionale e Programmatica 2020.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Si ricorda come per l'anno 2015 il legislatore non ha più previsto, rispetto alle annualità precedenti, alcun limite di spesa. Il nuovo limite di spesa del Fondo risulta rispettato, come si evince dai prospetti riportati nelle sezioni precedenti per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le risorse complessive del fondo della dirigenza per l'anno 2020, come sopra determinate, trovano integrale copertura nelle disponibilità del Mastro n. 3210 denominato "Competenze al personale" del budget 2020, come si evince dall'importo del costo del personale indicato negli schemi economici della Relazione Previsionale e Programmatica 2020 e già riportato nella Sezione I del presente Modulo IV. Gli oneri riflessi hanno trovato copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCNL 27.2.1997.

Carrara, 26 giugno 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Enrico Ciabatti)

IL SEGRETARIO GENERALE
Enrico Ciabatti

IL PRESIDENTE
Dino Sodini

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente allegato è pubblicato integralmente all'Albo Informativo della CCIAA di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti